



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Direzione Generale

Decreto n. 1643

del 1 ottobre 2014

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare gli articoli 3 e 4, in merito alla riforma degli ordinamenti universitari;

**Visto** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado;

**Visto** il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata in scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, nel quale sono indicati lauree specialistiche, requisiti minimi e titoli aggiuntivi per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, concernente le equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

**Visto** il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado", ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**Visto** il Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, n. 312, che dispone l'attivazione dei TFA II ciclo per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

**Visto** il Decreto Direttoriale 22 maggio 2014, n. 263, che fornisce le indicazioni operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312;

**Verificate** le domande di partecipazione presentate ai sensi dell'art. 3 del sopracitato DM 312/2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal DD 263/2014, come presenti nell'ambiente ad accesso riservato <https://tfa.cineca.it/2014/usr/>;

**Preso atto** dei risultati del test preliminare come pubblicati nell'anagrafica dell'ambiente ad accesso riservato <https://tfa.cineca.it/2014/usr/>;

**Vista** la propria nota prot. 15733 del 10 settembre 2014 relativa alla pubblicazione elenchi CINECA e la rettifica prot. n. 15808 del 11 settembre 2014;



**Valutate** le segnalazioni fin qui pervenute con le relative documentazioni;

### **DECRETA**

È pubblicato l'elenco definitivo, costituente parte integrante del presente decreto, dei candidati aventi titolo alla partecipazione alle prove scritte e orale per l'ammissione al TFA II ciclo per le classi di concorso A016 e A071, accorpamento 15.

Le riserve ai sensi dell'art. 3, c. dm 312/2014 verranno sciolte a seguito delle necessarie indicazioni MIUR.

Avverso l'esclusione dalla partecipazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Vice Direttore Generale  
Luciana Volta

